AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Partenza N. 167/2022 del 17-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al Presidente della Regione Abruzzo

Via Leonardo da Vinci, 6

L'AQUILA

Pec: presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Email: presidenza@regione.abruzzo.it

All'Assessore al Turismo

Via Passo Lanciano, 75

PESCARA

Pec:

Al Responsabile Dipartimento

Sviluppo Economico e Turismo

Regione Abruzzo

PESCARA

Pec. dph@regione.abruzzo.it

Email: germano.desanctis@regione.abruzzo.it

Al Responsabile Servizio

Politiche Turistiche e Sportive

Regione Abruzzo

L'Aquila

Pec: dph002@regione.abruzzo.it

Email: carlo.tereodelanderset@regione.abruzzo.it

Oggetto: istanza in autotutela per annullamento dell'avviso pubblico – **Erogazione di contributi in favore delle imprese turistiche** localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in attuazione del DL 41/2021 art. 2 c. 2 lett. c) e del Dl 73/2021 art. 3 "Comprensori sciistici", di cui alle deliberazioni della Giunta regionale Abruzzo 530/2021 e 628/2021.

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Partenza N. 167/2022 del 17-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

I sottoscritti Giancarlo Massimi, nato a Sezze il 17 luglio 1961, sindaco protempore del Comune di Civitella Alfedena domiciliato per la presente presso il Comune di Civitella Alfedena in Via Nazionale snc – 67030 Civitella Alfedena e Giuseppina Colantoni, nata a Popoli l'11 marzo 1982, sindaco protempore del Comune di Villetta Barrea domiciliata per la carica presso il Comune di Villetta Barrea in Benedetto Virgilio, 29 – 67030 Villetta Barrea,

Premesso che:

- in data 14 gennaio 2021 è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo apposito avviso pubblico per presentare **le** domande **–** Erogazione di contributi in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in attuazione del DL 41/2021 art. 2 c. 2 lett. c) e del Dl 73/2021 art. 3 "Comprensori sciistici";

- l'avviso è rivolto alle micro**,** piccole e medie, grandi imprese riconducibili alle attività esercitate in forma imprenditoriale iscritte al registro delle imprese con codici Ateco di tipologia turistica, puntualmente indicati nell'Avviso (Alberghi, Bed&Breakfast imprenditoriali, Residence, Affittacamere, Villaggi turistici, Ristoranti, Bar, Pizzerie, Gelaterie, Agenzie di viaggio, Noleggi di attrezzature sportive, Guide turistiche ecc.);

- i termini di presentazione della domande, su apposita piattaforma predisposta dalla Regione Abruzzo, sono indicati dalle ore 15:00 di mercoledì 19 gennaio 2022 e sino alle ore 15:00 del 28 febbraio 2022;

- i beneficiari dell'avviso devono essere ricandenti, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 530/2021, come successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 628/2021 nei seguenti Comuni (Alfedena, Barrea, Campo di Giove, Cappadocia, Castel del Monte, Castel di Sangro, L'Aquila, Lucoli, Opi, Ofena, Ovindoli, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccaraso, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Tagliacozzo, Gamberale, Palena, Pizzoferrato, Pretoro, Rapino, Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Roccamorice, Serramonacesca, Villa Celiera, Civitella del Tronto, Fano Adriano, Pietracamela e Valle Castellana);

- il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 concernente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", all'articolo 2 comma 1 stabilisce che le risorse sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici";

-Il decreto legge 25 maggio 2021, n.73 concernente "Misure urgenti connesse alla emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ai servizi territoriali, all'articolo 3 comma 1 stabilisce che "Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro";

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Partenza N. 167/2022 del 17-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

-la legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 e ss.mm.ii. concernente " Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie", stabilisce:
a) all'articolo 5 comma 1 "L'individuazione delle aree sciabili attrezzate e' effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonche' al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attivita' produttive e all'incremento del turismo.";
b) all'articolo 5 comma 2 "La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformita' agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei Bacini Sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della L.R. 10 luglio 2002, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
c) all'articolo 5 comma 3 " Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati";

-la legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 e ss.mm.ii, in sede di prima applicazione, individua i comprensori sciistici con le relative piste (allegato A), tra i quali: comprensorio sciistico Alto Sangro – Pescasseroli – Pescocostanzao – Rivisindoli -Monte Pratello – Roccaraso Paese Pizzalto Aremogna";

-a fronte di una costante inadempienza con deliberazione della Giunta regionale 782/2020 concernente "Piano Regionale dei Bacini Sciistici (P.d.B.S) – L.R. 61/83, art. 33 – L.R. 13/02, art. 3 – L.R. 24/05, art. 5. Individuazione degli ambiti prioritari di intervento. 1^ Stralcio funzionale", veniva confermata la suddivisione del territorio regionale in nr.5 bacini sciistici, tra cui Ambito 4 - Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e Altopiano delle Cinque Miglia (Roccaraso – Rivisondoli – Barrea – Pescocostanzo – Scanno – Pescasseroli), e stanziate le risorse per la pianificazione dl I° stralcio funzionale finalizzato alla redazione del Piano dei Bacini Sciistici;

-la legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 concernente "Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni" stabilisce, ai fini degli eventuali contributi, che gli stessi siano erogati ai Comuni sede dei comprensori sciistici regionali e, pertanto all'articolo 3 comma 1, individua i titolari del diritto al sostegno:
"1.la Regione eroga contributi a fondo perduto destinati agli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) a favore dei Comuni, dei Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili attrezzate"";

- sono da intendendosi per aree attrezzate, articolo 4 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 e ss.mm.ii, comma 1 "le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "*snowboard*"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente.
2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:
   a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area;
   b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonche' tavole da neve (snowboard);

c) le aree turistico-ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;
d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. "*baby park*") servite o meno da impianti di risalita;
e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attivita' con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b);
f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate, controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non puo' premunirsi"

-la deliberazione della Giunta regionale Abruzzo 530/2021 ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n.69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ha individuato un elenco di comuni appartenenti ai comprensori sciistici abruzzesi, includendo quelli che hanno nel proprio territorio, oltre agli impianti di risalita, già definiti con la richiamata L.R. n.24/2005, anche solo piste da sci, sia da discesa che da fondo" ampliando il novero dei rimborsi anche a quelle attività economiche in quei comuni dove sono presenti "solo piste da sci, sia da discesa che da fondo";

-con successivo provvedimento, prendendo atto della nota del Comune di Castel Di Sangro prot. RA/0369882/21 del 16.09.2021 e del Comune di Serramonacesca prot. RA/0378431/21 del 24.09.2021 con le quali "viene descritta la presenza nei rispettivi territori comunali di aree a servizio degli impianti da sci e bacini idrici per innevamento artificiale, ma soprattutto l'esistenza di due piste da sci di fondo non precedentemente considerate nella definizione del sopra citato Allegato "A" della deliberazione predetta, si procedeva ad integrare l'elenco;

Dall'esame degli atti sopradetti si evidenzia una incongruità nell'atto deliberativo regionale, infatti da un lato si fa riferimento alla legge regionale n.24/2005 dall'altro, nel definire i criteri, si tiene conto della relazione dell'impianto sciistico con i confini territoriali del Comune, utilizzando di fatto una relazione pianificatoria di natura urbanistica. Per essere puntuali se sul territorio di quel Comune insista una pista da fondo o da discesa, oltre agli impianti previsti dall'allegato alla legge regionale, senza alcuna interazione territoriale complessiva. Questo a significare, non appare nel corpo dell'atto, che è stato fatto un procedimento istruttorio che ha individuato puntualmente quanto aggiuntivo rispetto alla legge regionale n.24 del 2005. Allo stesso modo le modifiche introdotte con la successiva deliberazione della Giunta regionale 628/2021, dalla lettura dell'atto, non sembrano essere supportate da alcun provvedimento istruttorio della Regione ma, letteralmente, sono state inserite dalla descrizione degli enti che hanno avanzato istanza in assenza, a quanto emerge, di un censimento della Regione delle aree che presentano quei requisiti.

L'attività della pubblica amministrazione, quando non vincolata per legge, risponde a dei criteri di discrezionalià amministrativa basati sulle valutazioni e opportunità al fine di poter perseguire nel modo migliore le finalità pubbliche. L'autonomia rilasciata alla Regione Abruzzo nel definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati, trova un limite nella legge regionale che detta precise norme per l'individuazione dei criteri che non possono essere derubricati ad un semplice elenco di Comuni dove siano presenti "solo piste da sci, sia da discesa che da fondo". Nell'ambito della propria autonomia la Regione avrebbe potuto considerare una visione più ampia del concetto di comprensorio sciistico. Infatti, considerata la finalità del provvedimento, che è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Partenza N. 167/2022 del 17-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali, si sarebbe potuto adottare, ai fini dell'applicazione del D.L. 41/2021 e dell'erogazione delle misure di sostegno di cui all'art. 2 del D.L. stesso, una definizione dei comprensori sciistici che sia più funzionale possibile alle finalità della norma tesa a ristorare i titolari delle attività che, dalla crisi del settore, hanno ricevuto danni.
Tale definizione di comprensorio sarebbe potuto essere integrata, secondo valutazioni che tenessero conto – sulla base di quanto espressamente stabilito dal D.L. 41/2021 - della ricaduta degli impatti economici negativi generati dalla chiusura degli impianti anche sui Comuni contigui, dalla seguente definizione: "*Comuni contigui che completano l'offerta turistica, intendendosi i Comuni montani confinanti con uno dei Comuni come sopra definiti, funzionali all'offerta turistica del comprensorio sciistico di riferimento*". Pertanto, sulla base delle definizioni sopra riportate nell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale, ai fini dell'adozione delle misure previste dall'art. 2 del D.L. 41/2021, sarebbe potuti confluire (come ha fatto la Giunta Regionale Veneto con deliberazione del 17 agosto 2021 n.1149):

1. I Comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci, in attività nella stagione sciistica 2020-2021, sulla base delle segnalazioni fornite alla competente struttura regionale da parte dalle Province;

2. I Comuni contigui - individuati come Comuni montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n.991 secondo la classificazione Istat e la legge regionale 18 maggio 2000, n.95 e ss.mm.ii. – per i quali sia stato rilevato un indice di turisticità (calcolato come rapporto fra numero di presenze registrate nel periodo novembre 2018-aprile 2019/ numero di abitanti alla data del 1° gennaio 2019) superiore a 1.

Lasciando a successivi criteri di calcolo la erogazione dei contributi. Tale soluzione avrebbe garantita una equità di trattamento in considerazione che, come nell'Alto Sangro, i Comuni esclusi integrano le loro economie con gli impianti di risalita e/o altre attività collegate agli sport invernali.

Appare del tutto evidente, anche alla luce della successiva integrazione, la incongruità complessiva della deliberazione della Giunta regionale tenuto conto che, per i Comuni aggiunti successivamente, non si rilevano requisiti tali da rientrare nella definizione "restrittiva" della norma regionale e che le medesime condizioni sono presenti nei centri limitrofi e contigui dove si svolge, in inverno, attività di sci di fondo in diverse località e, in quanto strettamente collegati ai comprensori sciistici citati, hanno subito le attività le medesime perdite. Non risulta, salvo diversa valutazione istruttoria della Giunta regionale che non sembra essere presupposto dell'atto, la presenza dei requisiti richiesti.

CHIEDE, per quanto in premessa

Al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo e al Direttore della competente Direzione Regionale di voler procedere all'annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale 530/2021 e 628/2021, con riserva di impugnativa della stessa presso il competente Giudice Amministrativo e di eventuale azione risarcitoria;

In subordine, tenuto conto che il Comune di Civitella Alfedena e il Comune di Villetta Barrea, oltre alla contiguità con il bacino sciistico per lo sci da discesa e da fondo dell'Alto Sangro e Passo Godi, hanno itinerari innevati (Lago di Barrea, Camosciara e Val di Rose) che vengono utilizzati, come le fattispecie considerate, per l'escursionismo e lo sci di fondo oltre per attività di sci-alpinismo

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Partenza N. 167/2022 del 17-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CHIEDE di essere inseriti tra l'elenco di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 628/2021;

CHIEDE, ai sensi degli art. 22, 24, 25 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. di prendere visione di tutti gli atti, compresi quelli istruttori e presupposti, delle deliberazioni della Giunta Regionale Abruzzo 530/2021 e 628/2021 e, a richiesta, di ottenere copia nel rispetto della normativa regionale sull'accesso agli atti,

Con la presente si chiede di conoscere:

- il responsabile del procedimento ai fini della richiesta di annullamento in autotutela ed in subordine della sua integrazione nonché il termine di conclusione dello stesso;
- il responsabile del procedimento ai fini dell'accesso agli atti, qualora diverso dal precedente.

Qualsiasi informazione relativa alla presente dovrà essere comunicata al seguente indirizzo pec:

Comune di Civitella Alfedena comune.civitellaalfedena@pec.it

Comune di Villetta Barrea comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

I Sindaci

Giancarlo Massimi

Firmato digitalmente da
GIANCARLO MASSIMI
CN = GIANCARLO MASSIMI
O = COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
SerialNumber = TINIT-MSSGCR61L17I712P
C = IT

Giuseppina Colantoni

Firmato digitalmente da
GIUSEPPINA COLANTONI
CN = COLANTONI GIUSEPPINA
SerialNumber = TINIT-CLNGPP82C51G878M
C = IT

AOO COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Protocollo Partenza N. 167/2022 del 17-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente